ALLEGATO N. 5: REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica adotta il seguente regolamento in materia di diffusione di materiale informativo e pubblicitario, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del DI 129/2018.

Art. 1

Tutto il materiale informativo/pubblicitario deve essere sempre, in prima istanza, visionato in formato cartaceo o elettronico dal Dirigente Scolastico, che ne autorizza la distribuzione/affissione, in modo gratuito o a seguito di pagamento di contributo.

Art. 2

Possono essere affissi nello spazio riservato alla pubblicità nelle varie sedi scolastiche, stampati cartacei in formato manifesto che abbiano:

- interesse e rilevanza educativa,
- attinenza con le finalità della Scuola,
- la finalità di illustrare progetti e iniziative utili all'arricchimento dell'offerta formativa e alle famiglie.

Art. 3

Non può essere affisso nello spazio riservato alla pubblicità di ogni sede scolastica materiale informativo/pubblicitario di associazioni o privati che reclamizzino iniziative con o senza fini di lucro laddove il messaggio:

- sia in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola o con quanto enunciato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- possa creare conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata del soggetto pubblicitario;
- sia pregiudizievole o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- contenga materiale di propaganda politica, sindacale ed elettorale;
- sia collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
- sia offensivo, includendo anche espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia; - contenga messaggi ritenuti in contrasto con la legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Art. 4

In caso di pagamento di un contributo, la promozione/sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;

- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

Art. 5

La Scuola, quale controprestazione agli eventuali contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, etc.);
- posizionamento di targhe indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario.

Art. 6

La gestione della promozione/sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono stabiliti:

a. il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b. le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
c. la durata del contratto;
d. gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
e. il corrispettivo per la promozione/sponsorizzazione;
f. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di legge.

Art. 8

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di promozione/sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

Art. 9

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;

- gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.